

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi)

del 30 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956¹ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

decreta:

Art. 1

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi) del 22 dicembre 2006/16 febbraio 2009, viene conferita l'obbligatorietà generale.

Art. 2

¹ L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

² Ne sono escluse le imprese assoggettate al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori dell'edilizia principale del canton Vallese (CCL Retabat) o al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN Edilizia).

³ Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCT sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, reparti di imprese e cottimisti indipendenti) addetti alla posa di ponteggi, nonché per le imprese o parti di imprese di altri rami addette alla posa di ponteggi per terzi. Non sono assoggettate al presente contratto le imprese di altri rami che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.

⁴ Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) che hanno compiuto il 20° anno d'età e concluso il periodo di prova, che sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e che operano in imprese o parti di imprese ai sensi del cpv. 3.

Sono esclusi:

- a. il personale amministrativo;
- b. i dipendenti con funzioni direttive;
- c. gli apprendisti.

¹ RS 221.215.311

D'intesa con l'impresa, il personale amministrativo e i dipendenti con funzioni direttive possono comunque aderire a titolo facoltativo al CCL PEAN Posa di ponteggi.

Art. 3

Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 3.2 CCL PEAN) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4

Il presente decreto entro in vigore il 1° agosto 2009 ed è valido sino al 31 dicembre 2013.

30 giugno 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi (CCL PEAN Posa di ponteggi)

concluso il 22 dicembre 2006/16 febbraio 2009
tra
la Società degli imprenditori svizzeri dei ponteggi SISF
da una parte

e
il Sindacato Unia e il Sindacato Syna,
dall'altra parte

Disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale

Art. 1 Campo di applicazione

1.4 Campo d'applicazione materiale

Il CCL PEAN disciplina il finanziamento del pensionamento anticipato dei lavoratori (di seguito: persone assicurate) di aziende operanti nel campo della posa di ponteggi che non abbiano in altro modo adottato una regolamentazione equivalente.

Art. 3 Finanziamento

3.1 Provenienza dei fondi

1. I fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da eventuali prestazioni d'entrata e acquisti, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.
2. I contributi sono versati dai datori di lavoro e dai loro dipendenti assicurati tramite la Fondazione PEAN Posa di ponteggi, tenendo conto che i datori di lavoro versano almeno la metà di questi contributi.
3. Per ogni persona assicurata viene gestito un avere di vecchiaia che viene remunerato annualmente in base alle possibilità di rendimento del mercato dei capitali di riferimento.

3.2 Contributi

1. Il contributo dei lavoratori è pari all'1 % del salario determinante. Il contributo viene detratto a scadenza mensile dal salario.

2. Il contributo dei datori di lavoro ammonta a:
 - dall’entrata in vigore 1 %
 - dal 1.1.2010: 2 %
 - dal 1.1.2011: 3 %
 - dal 1.1.2012: 4 %del salario determinante.
3. Il salario determinante è il salario soggetto all’obbligo contributivo AVS² fino al massimo LAINF³.

3.3 Modalità di versamento dei contributi

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi la totalità dei contributi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.
2. Il datore di lavoro versa tali contributi all’ufficio amministrativo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi a scadenza trimestrale sotto forma di acconti. Il conteggio definitivo dei contributi viene allestito alla fine dell’anno civile o al momento dell’uscita dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi a seguito della trasmissione dei certificati di salario.
3. Gli interessi di mora per i contributi scaduti sono pari al 5 %.
4. Per le spese amministrative la Fondazione PEAN Posa di ponteggi ha facoltà di fatturare ai datori di lavoro affiliati un importo forfetario, proporzionale al numero delle loro persone assicurate e al rispettivo patrimonio previdenziale amministrato.
5. Ai fini del finanziamento dei costi causati dal datore di lavoro per la mancata trasmissione o la trasmissione tardiva o insufficiente di documenti, il Consiglio di fondazione della Fondazione PEAN Posa di ponteggi ha facoltà di riscuotere una tassa di servizio.

Art. 5 Prestazioni/procedura per la presentazione della domanda

5.1 Prestazioni transitorie

1. La persona assicurata può richiedere le prestazioni transitorie se
 - a. ha compiuto il 58° anno d’età,
 - b. non ha ancora raggiunto l’ordinaria età di pensionamento AVS⁴ e
 - c. cessa in tutto o in parte l’attività lucrativa nella posa di ponteggi.
2. Le prestazioni comprendono al massimo il prelievo dell’intero avere di vecchiaia individuale della persona assicurata.
3. Le prestazioni vengono versate su richiesta della persona interessata.

² Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

³ Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni

⁴ Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

4. A tal fine essa compila l'apposito modulo e lo invia all'ufficio amministrativo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi almeno tre mesi prima dell'inizio previsto delle prestazioni richieste.
5. Contestualmente alla presentazione della domanda, la persona assicurata trasmette una dichiarazione scritta in cui attesta di cessare in tutto o in parte l'attività lucrativa nella posa di ponteggi. È ammessa la possibilità di un pensionamento parziale, proporzionale all'attività lucrativa cessata nella posa di ponteggi.
6. Se nel quadro dell'attività cessata nella posa di ponteggi la persona assicurata svolge un'attività lucrativa in un altro ramo, il reddito totale, comprensivo della rendita versata dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, non può superare il 90% del reddito precedentemente conseguito.
7. In caso di sovrassicurazione ai sensi dei due cifre precedenti, la persona assicurata è tenuta a restituire alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi le prestazioni in eccesso.
8. Le prestazioni vengono versate sotto forma di rendita fino al pensionamento ai sensi della LAVS⁵. Fino a tre mesi prima dell'inizio dell'obbligo delle prestazioni della Fondazione PEAN Posa di ponteggi, la persona assicurata può tuttavia richiedere la liquidazione in capitale o il pagamento rateale. In caso di richiesta di pagamento rateale, deve sottoporre all'ufficio amministrativo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi un apposito piano contenente le coordinate necessarie per il pagamento.
9. Se entro un anno prima della fine del periodo del pensionamento anticipato la persona assicurata o beneficiaria non presenta una domanda di prestazioni, a far data da tale momento l'avere di vecchiaia le viene versato sotto forma di rate mensili fino alla fine del periodo del pensionamento anticipato.

5.2 Prestazioni ai superstiti

In caso di decesso della persona assicurata prima o durante il periodo del pensionamento anticipato, il capitale esistente al momento del decesso, comprensivo degli interessi, viene versato alla persona che dimostra di essere la persona beneficiaria ai sensi delle pertinenti disposizioni LPP⁶. A tal fine, oltre al coniuge superstite e ai figli aventi diritto alla rendita, vengono presi in considerazione anche i beneficiari ai sensi dell'art. 20a LPP⁷. In assenza di persone beneficiarie il patrimonio passa alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi.

⁵ Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

⁶ Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

⁷ Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

5.3 Uscita

In caso di uscita di una persona assicurata dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, trovano applicazione per analogia le pertinenti disposizioni del diritto federale in materia di libero passaggio nella previdenza professionale.

5.4 Promozione della proprietà d'abitazioni

1. Su richiesta della persona assicurata vengono fornite prestazioni conformemente al diritto federale vigente in materia, segnatamente dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
2. Il diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno dei fondi della previdenza professionale per finanziare la proprietà d'abitazione usata dalla persona assicurata può essere fatto valere fino a un anno prima della data del pensionamento anticipato.

5.5 Coordinamento e domanda di rimborso delle prestazioni

1. Le prestazioni dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi vengono versate alla persona assicurata o beneficiaria indipendentemente dalle prestazioni fornite da altri enti previdenziali.
2. In caso di comportamento illegale da parte della persona assicurata o beneficiaria, il suo diritto alle prestazioni viene revocato ed eventuali prestazioni già fornite dovranno essere restituite.

Art. 6 Applicazione

6.1 Fondazione PEAN Posa di ponteggi

1. Le parti concordano l'attuazione congiunta ai sensi dell'articolo 357b CO⁸. A tale scopo viene istituita la «Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi» (Fondazione PEAN Posa di ponteggi). La fondazione è competente per l'intera applicazione del CCL ed in particolare è autorizzata ad eseguire i controlli necessari nei confronti degli assoggettati al contratto, ad avviare procedure di esecuzione e ad intentare azioni legali a nome delle parti contraenti.
2. La fondazione può affidare le attività di controllo a terzi, segnatamente alle commissioni professionali paritetiche costituite per l'applicazione del CCL per la posa di ponteggi.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del PEAN Posa di ponteggi, gli organi di controllo sono inoltre autorizzati a procedere alle seguenti verifiche:
 - a. controlli presso imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL PEAN Posa di ponteggi, segnatamente anche presso imprese con attività miste, allo scopo di verificare l'assoggettamento al campo di applicazione sotto il profilo aziendale e personale;

⁸ Codice delle obbligazioni

- b. controlli dei libri paga;
 - c. controllo dei singoli contratti di lavoro.
4. Gli organi di applicazione del CCL per la posa di ponteggi comunicano alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, tempestivamente e di propria iniziativa, qualsiasi violazione del presente contratto constatata nell'ambito del controllo di attuazione del CCL per la posa di ponteggi (controllo dei libri paga).
 5. Con il patrimonio della Fondazione PEAN Posa di ponteggi non possono essere erogate prestazioni che non rientrano nello scopo della fondazione.
 6. In caso di scioglimento della Fondazione PEAN Posa di ponteggi il patrimonio viene utilizzato innanzitutto per garantire i diritti legali e regolamentari delle persone assicurate. L'eventuale patrimonio residuo viene utilizzato nel rispetto degli scopi della fondazione.
- 6.2 Consiglio di fondazione
1. Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione. Esso può delegare i compiti della fondazione ad un ufficio amministrativo e controlla il rispetto del PEAN Posa di ponteggi ai sensi dell'art. 357b CO⁹.
 2. Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e può assegnare tale controllo a istanze competenti.
- 6.3 Obbligo di collaborazione e d'informazione
1. I datori di lavoro affiliati alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi e le loro persone assicurate sono tenuti a fornire alla fondazione tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti ed a trasmettere alla stessa la relativa documentazione.
 2. Per ogni loro dipendente assicurato, entro la fine di gennaio i datori di lavoro affiliati alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi devono consegnare al segretario della Fondazione un certificato di salario per l'anno conclusosi.
 3. La persona assicurata o beneficiaria è tenuta ad attestare in modo credibile, tramite presentazione di una documentazione appropriata, la soddisfazione dei requisiti che danno diritto alle prestazioni del pensionamento anticipato. La Fondazione PEAN Posa di ponteggi può richiedere ulteriori informazioni o documenti.
 4. Conformemente all'articolo 86b LPP¹⁰, la Fondazione PEAN Posa di ponteggi deve fornire ai datori di lavoro affiliati e alle persone assicurate le informazioni rilevanti e consegnare loro la relativa documentazione.

⁹ Codice delle obbligazioni

¹⁰ Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

6.4 Sanzioni in caso di violazione contrattuale

1. Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente contratto possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione con pene convenzionali fino a 30 000 franchi. Resta riservata la cifra 2. Agli inadempienti vengono addebitate le spese di controllo e le spese procedurali.
2. Le violazioni contrattuali consistenti nel mancato o nell'insufficiente conteggio dei contributi possono essere sanzionate con una pena convenzionale che può ammontare fino al doppio degli importi mancanti.
3. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito di volta in volta in base alla gravità della colpa e alle dimensioni dell'impresa, nonché a eventuali sanzioni comminate in precedenza.
4. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dal rispetto delle disposizioni contrattuali.
5. Le pene convenzionali, le spese di controllo e le spese procedurali spettano alla Fondazione PEAN.